



COMUNE D'EUROPA

COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Regolamento

ESERCIZIO dell'ATTIVITÀ di:

- **ACCONCIATORE**

P.zza Virgilio n°52 - 25010 Sirmione
tel.0309909113 fax.0309909112
http:// www.comune.sirmione.bs.it
e -mail: commercio@sirmionebs.it

PREMIO
**SIRMIONE
CATULLO**



COMUNE D'EUROPA

COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

INDICE

<p>CAPO I – Disposizioni generali</p> <p>Art. 1 – oggetto Art. 2 – autorizzazione all'esercizio Art. 3 – contenuto dell'autorizzazione Art. 4 – requisiti</p> <p>CAPO II – Norme per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività</p> <p>Art. 5 – domanda di autorizzazione Art. 6 – rilascio dell'autorizzazione Art. 7 – subingresso Art. 8 – modifiche dei locali d'esercizio Art. 9 – cessazione dell'attività Art. 10 – ricorsi</p> <p>CAPO III – Distanze – zone – contingente – durata del Regolamento</p> <p>Art. 11 – distanze tra gli esercizi Art. 12 – suddivisione del territorio in zone Art. 13 – contingente e durata del Regolamento Art. 14 – trasferimento di sede</p>	<p>CAPO IV – Norme igienico-sanitarie e di sicurezza</p> <p>Art. 15 – requisiti igienico-sanitari e di sicurezza Art. 16 – requisiti dei locali Art. 17 – ubicazione degli esercizi Art. 18 – arredamento – attrezzature e dotazione degli esercizi Art. 19 – personale addetto Art. 20 – conduzione igienica dell'attività</p> <p>CAPO V – Disposizioni</p> <p>Art. 21 – orari Art. 22 – tariffe Art. 23 – controlli Art. 24 – sanzioni Art. 25 – revoca e decadenza dell'autorizzazione Art. 26 – norme transitorie Art. 27 – entrata in vigore.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



COMUNE D'EUROPA

COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

**ART. 1
OGGETTO**

Il presente Regolamento, disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di ACCONCIATORE, esercitata da impresa individuale ovvero in forma societaria di persone e di capitale ovunque svolta, anche a titolo gratuito, in applicazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione e secondo quanto stabilito dalla legge 14 febbraio 1963 n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142 ed integrata dalla legge 29 ottobre 1984 n. 735 (attuazione direttive Comunità Europee), nonché dalla legge 17 agosto 2005, n. 174.

Ai fini dello svolgimento della suddetta attività, si intende per:

- a) ACCONCIATORE, l'attività esercitata indifferentemente su uomo e/o donna, che comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare;
- b) gli acconciatori, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente;
- c) i trattamenti ed i servizi di cui alla lettera a), possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni.

La suddetta attività deve sottostare alle leggi di cui al 1° comma del presente articolo, nonché a quelle del presente regolamento, anche se esercitate in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ricoveri per anziani o altro domicilio privato, strutture ricettive, stabilimenti balneari, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo pubblico e privato anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di prodotto.

È fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente articolo all'interno di ambulatori e/o gabinetti medici.



COMUNE D'EUROPA

COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

ART. 2
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile Area Amministrativo Finanziaria del Comune.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività, di cui sopra, in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo, cerimonie e persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese comunque autorizzate ad operare in sede fissa.

ART. 3
CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è permanente ed è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di acconciatore, può essere concessa anche per l'esercizio congiunto con l'attività di estetista (previa verifica della disponibilità del relativo Regolamento) in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, così come modificato dalla legge 20 maggio 1997, n. 133. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

I locali adibiti all'attività di acconciatore, devono essere distinti da quelli destinati all'attività di estetista; è ammessa comunque la comunicazione fra gli stessi.

ART. 4
REQUISITI

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso in capo all'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- ❖ idoneità igienico-sanitaria dei locali;
- ❖ qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori nel caso di società iscrivibili all'albo artigiano, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1970 n. 1142 e dell'art. 3 della legge 4.1.1990 n. 1 e dell'art. 6 della legge 17 agosto 2005, n. 174;
- ❖ nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta e nominato dal legale rappresentante della società mediante apposita procura notarile;
- ❖ il possesso, in capo alla ditta artigiana di acconciatore, richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8.8.1985 n. 443.



COMUNE D'EUROPA

COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

CAPO II - NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 5 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di acconciatore, in regola con la disciplina sul bollo, va presentata al Comune e deve contenere:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) precisa ubicazione dei locali ove esercitare l'attività;
- c) indicazione dell'attività che si intende esercitare;
- d) indicazione, nel caso di società artigiana, ai sensi della legge 8.8.1985 n. 443, del socio o dei soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività, redatta da tecnico iscritto all'albo professionale con indicata la destinazione d'uso o i dati relativi alla richiesta di condono edilizio;
- 2) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana, rilasciata dalla competente Commissione Provinciale Artigianato;
- 3) certificazione concernente il possesso dei requisiti ai sensi della legge 8.8.1985 n. 443 e definiti dall'art. 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174 (acconciatori), rilasciata dalla competente C.P.A.;
- 4) copia autentica dell'atto costitutivo regolarmente registrato, qualora trattasi di società.

ART. 6 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata dal responsabile dell'area amministrativo finanziaria.

L'autorizzazione viene registrata in apposito registro o schedario, nel quale sono annotate le eventuali variazioni, tenuto dall'ufficio competente.

L'autorizzazione dovrà essere esposta in modo ben visibile nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica, della Polizia Municipale o del personale preposto al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività ai sensi del precedente art. 2, comma 2, devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.



COMUNE D'EUROPA

COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Del rilascio dell'autorizzazione, il Responsabile Area Amministrativo Finanziaria, provvede ad informare i seguenti enti o uffici:

- la Commissione provinciale per l'artigianato;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia di Brescia;
- la sede provinciale dell'I.N.A.I.L.;
- il servizio tributi del Comune;
- il Servizio Igiene Pubblica e Medicina di Comunità dell'A.S.L., competente per zona;
- il servizio edilizia privata del Comune;
- la Polizia Municipale.

ART. 7
SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di cui al presente regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio, il subentrante sia in possesso del certificato comprovante la qualificazione professionale di cui al precedente art. 4 e venga acquisito il parere favorevole del competente servizio della A.S.L. che accerterà la permanenza dei requisiti igienico-sanitari.

Il subentrante per atto tra vivi ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa, purchè, all'atto del trasferimento dell'esercizio, sia in possesso del predetto certificato e abbia inoltrato domanda di subentro al Comune.

Il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare per mesi sei l'attività del dante causa, previa comunicazione scritta al Comune. Egli deve, entro i successivi 90 giorni, richiedere il certificato di cui all'art. 4 e al Comune il rilascio di nuova autorizzazione.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata quando l'interessato comprovi, entro 2 anni dalla predetta data, il conseguimento della qualificazione professionale.

Qualora il subentrante non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo decade dal diritto di ottenere il trasferimento dell'autorizzazione a proprio favore e l'autorizzazione sarà revocata.

Qualora il subentrante attesti che non vi sono state variazioni delle strutture e delle attrezzature già regolarmente autorizzate, il competente servizio della A.S.L. prende atto, di norma, della variazione della titolarità dell'esercizio, rilasciando il prescritto parere sanitario.

Le domande di variazione di titolarità, redatte ai sensi del 1° comma del precedente art. 5, sono inoltrate al comune e, all'atto della loro presentazione, devono essere corredate dai documenti di cui al 2° comma del citato art. 5, nonchè di quelli sottoindicati:

- subingresso per atto tra vivi: contratto registrato di cessione d'azienda.
- subingresso per causa di morte:



COMUNE D'EUROPA

COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

- a) atto notorio dal quale risulti chi siano gli eredi, oppure, quando tra essi non vi siano minori, dichiarazione degli eredi di analogo contenuto;
- b) certificato recante l'autorizzazione di legge da parte del giudice tutelare nel caso che esistano eredi minori.

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 8.8.1985 n. 443, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge medesima, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

ART. 8
MODIFICHE DEI LOCALI D'ESERCIZIO

Ogni modifica dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione, previo parere sanitario del Servizio Igiene Pubblica e Medicina di Comunità della A.S.L. – distretto di Salò'.

ART. 9
CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione che comunque, dopo tale termine, sarà revocata.

ART. 10
RICORSI

Il provvedimento comunale di diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro i provvedimenti comunali di diniego e/o revoca dell'autorizzazione, è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla loro notificazione.



COMUNE D'EUROPA

COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

CAPO III – DISTANZE – ZONE – CONTINGENTE – DURATA DEL REGOLAMENTO

**ART. 11
DISTANZE TRA GLI ESERCIZI**

Il rilascio di nuove autorizzazioni è subordinato, ferme restando le altre norme del presente regolamento, alle seguenti distanze minime tra esercizi consimili:

- ✓ Acconciatori metri 80 su tutte le zone così come stabilito dal successivo art. 12.

La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini anche se secondari, seguendo il percorso più breve (linea d'aria).

In caso di esercizi che non abbiano ingressi principali o secondari sulla pubblica via, la misurazione dovrà effettuarsi dalla mezzeria del portone di accesso dello stabile.

Il rispetto delle distanze di cui al presente articolo non è richiesto qualora le attività si inseriscano nell'ambito di centri commerciali, di ipermercati, di centri integrati di servizio, come tali individuabili nei competenti strumenti comunali di sviluppo e pianificazione.

**ART. 12
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE**

Al fine di favorire una equilibrata dislocazione dell'attività di acconciatore e per assicurare che in tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite, il territorio comunale viene suddiviso in n. 3 zone, come di seguito specificato (adeguato ai Criteri Comunali per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione degli alimenti e delle bevande):

- **1° zona:** a nord di vicolo Olivi e piazzale Monte Baldo (compresi);
- **2° zona:** a nord della ex S.S. n. 11 (ambo i lati di via Verona e via Brescia compresi) e sino a vicolo Olivi e piazzale Monte Baldo (esclusi);
- **3° zona:** tutto il restante territorio comunale.

**ART. 13
CONTINGENTE E DURATA DEL REGOLAMENTO**

Tenuto conto delle attuali presenze delle attività di acconciatore nelle singole zone, della densità della popolazione residente, di quella fluttuante e delle presenze turistiche, a partire dall'approvazione del presente Regolamento e per la durata di anni 4 (quattro), l'incremento degli esercizi delle attività di acconciatore, viene stabilito con il seguente contingente, per ogni singola zona:



COMUNE D'EUROPA

COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

- **zona 1°:** n. 1 autorizzazione;
- **zona 2°:** n. 2 autorizzazioni;
- **zona 3°:** n. 2 autorizzazioni.

Il presente Regolamento può essere sottoposto a variazione anche prima della sua scadenza quadriennale, con la stessa procedura prevista per l'approvazione.

La variazione determina la data d'inizio del successivo quadriennio e per tale periodo resta esclusa ogni facoltà di variazione.

ART. 14
TRASFERIMENTO DI SEDE

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività dovranno presentare domanda al Comune osservando le norme del presente regolamento e dovranno ubicarsi alla distanza minima prevista dal 1° comma del precedente art. 11.

CAPO IV - NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

ART. 15
REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA

I requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività per la quale viene richiesta l'autorizzazione e l'idoneità sanitaria delle persone addette, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in tali attività, sono disciplinati dalle disposizioni vigenti e da quelle del presente capo.

Gli esercizi esistenti dovranno adeguarsi nei modi e nei tempi eventualmente prescritti dal Sindaco su proposta del competente servizio dell'A.S.L., tenuto conto che, le richieste di adeguamento dovranno essere motivate da concrete esigenze di tutela della salute pubblica.

ART. 16
REQUISITI DEI LOCALI

I locali destinati all'esercizio dell'attività di cui al Capo I, debbono avere requisiti di altezza, areazione ed illuminazione conformi a quanto stabilito dal Regolamento Locale di Igiene comunale, in relazione alla destinazione d'uso dei locali stessi ed essere dotati di lavandini fissi di maiolica o materiale similare ed acqua corrente calda e fredda e potabile per l'uso diretto dei clienti e per la pulizia delle attrezzature consentite.

Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino all'altezza di mt. 2 dovranno essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili.



COMUNE D'EUROPA

COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

ART. 17
UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, devono aprirsi sul pianerottolo delle scale.

L'attività di cui all'art. 1 può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione sia isolata mediante porta chiudibile a chiave e che il laboratorio disponga di servizio igienico proprio e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 18
ARREDAMENTO - ATTREZZATURE E DOTAZIONE DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi relativi all'attività di acconciatore, devono essere dotati di almeno una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di un contenitore per la raccolta giornaliera delle immondizie.

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata per ogni servizio, nonché di una cassetta di "pronto soccorso".

ART. 19
PERSONALE ADDETTO

Il personale di lavoro e di assistenza, comunque adibito nell'esercizio deve essere in regola con le norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

ART. 20
CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITÀ

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti ed approvati dal competente servizio dell'A.S.L.;
- b) i rasoi e gli attrezzi taglienti devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e, prima dell'uso, devono essere disinfettati con attrezzature o tecniche riconosciute idonee allo scopo dall'A.S.L.; durante l'uso essi devono essere ripuliti su carta sterile;
- c) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con



COMUNE D'EUROPA

COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

- abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri idonei preparati disinfettanti;
- d) tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività devono sempre essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati dopo ogni servizio;
 - e) le tinture fissative e gli altri preparati impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia;
 - f) i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
 - g) durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
 - h) segnalare al competente servizio dell'A.S.L. casi o focolai anche sospetti, di malattie infettive delle quali sia venuto a conoscenza ne l'esercizio delle sue attività e di eventuali danni derivanti dall'uso dei prodotti impiegati.

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 21 ORARI

Gli orari giornalieri dell'attività di acconciatore, distinti per il periodo estivo ed invernale, e le giornate di chiusura, fanno riferimento al calendario concordato dalle Associazioni Provinciali più rappresentative.

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio, un cartello indicante l'orario di attività.

È data facoltà all'esercente di proseguire l'attività a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

ART. 22 TARIFFE

Il titolare dell'esercizio deve esporre le proprie tariffe, liberamente determinate, seguendo le indicazioni del tariffario concordato dalle Associazioni Provinciali maggiormente rappresentative, in prossimità della cassa ed in maniera ben visibile.

ART. 23 CONTROLLI

Gli agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica, sono autorizzati ad accedere per i controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività.

P.zza Virgilio n°52 – 25010 Sirmione
tel.0309909113 fax.0309909112
[http:// www.comune.sirmione.bs.it](http://www.comune.sirmione.bs.it)
e -mail: commercio@sirmionebs.it

PREMIO
**SIRMIONE
CATULLO**



COMUNE D'EUROPA

COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

**ART. 24
SANZIONI**

Le violazioni alle norme del presente regolamento e delle relative ordinanze, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale, ovvero da leggi o regolamenti generali o speciali, sono soggette a sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con le modalità di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

Sono fatte salve eventuali sanzioni per violazioni a norme regionali inflitte dalla competente autorità.

I proventi sono devoluti al Comune.

In caso di particolare gravità o di recidiva, il Dirigente responsabile dell'Ufficio comunale competente può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.

Il Responsabile dell'Ufficio comunale competente ordina l'immediata cessazione dell'attività disciplinata dal presente Regolamento, quando la stessa viene esercitata senza la prescritta autorizzazione. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, il Dirigente dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

**ART. 25
REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

L'autorizzazione è dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro sei mesi dalla conseguita autorizzazione o, l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'autorità comunale.

La sospensione dell'attività per documentati gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

**Art. 26
NORME TRANSITORIE**

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni, assumono la denominazione di <<attività di acconciatore>>.

I soggetti che risultano intestatari delle autorizzazioni comunali rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere, per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.



COMUNE D'EUROPA

COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

ART. 27
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, e la successiva pubblicazione all'Albo Comunale per giorni 15 consecutivi e si intendono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.

§§§000§§§